



CITTA' DI RAGUSA

SETTORE II

GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>25 LUG. 2007</u> n. <u>1723</u> <hr/> n. <u>811</u> SETTORE II Data <u>19-07-2007</u>	Oggetto: Presa atto sentenza Corte Costituzionale n. 189 del 05/06/2007 in materia di applicazione del contratto nazionale di lavoro giornalistico ai dipendenti degli enti locali nella Regione Sicilia. Provvedimenti consequenziali in ordine al contratto di Giornalista Capo Redattore Ufficio Stampa stipulato con il dipendente Dott. Giuseppe Blundo con decorrenza 1° marzo 2007.
--	--

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL	CAP	DENOM
FUNZ	SERV	INTERV

IL RAGIONIERE CAPO

L'anno duemilasette..... il giorno 19.... del mese di luglio....., nell'ufficio del Settore 2°, il Dirigente dott. Michele Busacca ha adottato la seguente determinazione:

determina sentenza Costituzionale BLUNDO

VISTA la propria *determinazione n. 1120 del 29/05/2007* con la quale, a seguito della *determinazione dirigenziale n. 374 del 22/02/2007*, è stato applicato al dipendente dott. Giuseppe Blundo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il contratto nazionale di lavoro giornalistico attribuendo allo stesso la qualifica ed il trattamento economico di "giornalista capo redattore" con decorrenza 1° marzo 2007, data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro n. 80/07;

VISTO il *contratto individuale di lavoro* subordinato con rapporto di lavoro a tempo pieno indeterminato, in applicazione del contratto nazionale giornalistico, stipulato con il suddetto dipendente in data 31 maggio 2007 e registrato al n.89, avente decorrenza 1° marzo 2007 e durata a tempo indeterminato;

RILEVATO che il procedimento che si è concluso con la stipula di detto contratto ha avuto origine dalla *legislazione della Regione Sicilia* emanata in materia di uffici stampa presso gli enti locali e di dipendenti componenti degli stessi, e precisamente:

- art. 58, comma 1, della l.r. 18/05/1996 n. 33, come modificato dall'art. 28 della l.r. 05/01/1999 n. 4;
- art. 127, commi 1 e 2, della legge 26/03/2002 n. 2 di recepimento parziale nella Regione Sicilia della legge 07/06/2000 n. 150;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale 5 giugno 2007 – 14 giugno 2007 n. 189, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 20 giugno 2007, serie speciale, con la quale la Consulta ha censurato la legislazione della Regione Sicilia nella "subiecta" materia dichiarando illegittimi, tra l'altro, l'art.58, comma 1, della legge regionale n. 33/96 nella parte in cui prevede che il contratto nazionale di lavoro giornalistico si applica anche ai giornalisti che fanno parte degli uffici stampa degli enti locali, e l'art. 127, comma 2, della legge regionale n. 2/2002 nella parte in cui prevede che ai giornalisti componenti gli uffici stampa già esistenti presso gli enti locali è attribuita la qualifica ed il trattamento contrattuale;

RILEVATO più in generale che le citate norme regionali sono state dichiarate incostituzionali perché in realtà non dispongono che il rapporto di lavoro degli addetti agli uffici stampa degli enti locali siciliani debba essere regolato dalla contrattazione collettiva, bensì individuano esse stesse il trattamento che si deve applicare a quel personale (e cioè quello previsto dal contratto collettivo di lavoro giornalistico) onde gli agenti negoziali rappresentativi delle categorie delle amministrazioni datrici di lavoro e dei dipendenti interessati non possono contrattare alcunché in proposito;

CONSIDERATO che per effetto della predetta sentenza della Consulta si è determinato un vuoto nella legislazione regionale sulla materia in oggetto, motivo per cui, in attesa di normativa specifica che disciplini il rapporto di lavoro dei dipendenti di ruolo giornalisti inseriti negli uffici stampa degli enti locali, occorre comunque prendere in considerazione gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità nei confronti dei rapporti pregressi, e ciò anche del fatto che la stessa sentenza nulla dispone in merito;

PRESO ATTO dell'avvio del procedimento di revoca in autotutela della sopra citata *determinazione dirigenziale n. 1120/07*, inoltrato al dipendente Blundo Giuseppe con nota prot. 54825 del 12/07/2007, nonché della memoria scritta dallo stesso presentata con nota prot. 55382 del 16/07/2002;

determina sentenza Costituzionale BLUNDO

RILEVATO, al riguardo, che è notorio che numerosissime sentenze sia della Corte di Cassazione che del Consiglio di Stato nonché della Corte Costituzionale affermano che una sentenza di dichiarazione di incostituzionalità di una norma statuisce soltanto per il futuro e non per il passato facendo quindi salvi i diritti acquisiti, e che mentre l'efficacia retroattiva di tale dichiarazione è giustificata dalla stessa eliminazione della norma che non può più regolare alcun rapporto giuridico salvo che si siano determinate situazioni giuridiche ormai esaurite, in ipotesi di successione di legge – dal momento che la norma anteriore è pienamente valida ed efficace fino al momento in cui non è sostituita – la nuova legge non può che regolare i rapporti futuri e non anche quelli pregressi, per i quali vale il principio che la disciplina applicabile è quella vigente al momento in cui si è realizzata la situazione giuridica o il fatto generatore del diritto (Cass. Civile, sez.III 28/05/ 1979 n. 311);

PRESO ATTO che il sopra citato contratto individuale di lavoro n. 89/07 è stato stipulato in data antecedente alla pronuncia della Consulta n. 189/07e che, pertanto, dallo stesso ha origine autonoma il rapporto di lavoro con il dipendente in oggetto (Tribunale Pisa, sentenza 08/11/2002 n. 10101) ;

RITENUTO, in linea con la prevalente giurisprudenza di legittimità in materia, che la materia in esame attiene a fattispecie di situazione consolidata rispetto alla quale non produce effetti ex tunc la caducazione della norma dichiarata incostituzionale dalla Consulta (Cass. Civ. sez. III 28/07/1997 n. 7057);

RILEVATO, tuttavia, che allo stato attuale non sussistono elementi di certezza in ordine alla definizione del procedimento relativo all'inquadramento giuridico ed economico del personale dipendente che opera negli uffici stampa della Regione Sicilia, sul quale dovrà necessariamente intervenire una nuova legge specifica di settore in conseguenza della suddetta di dichiarazione di incostituzionalità delle leggi preesistenti;

CONSIDERATO che il dipendente Blundo Giuseppe in atto continua a svolgere i compiti e le funzioni propri della qualifica rivestita;

RITENUTO, di conseguenza, alla luce delle superiori motivazioni, di mantenere inalterato il rapporto di lavoro con il dipendente in oggetto confermando il contratto individuale di lavoro n.89/07 ed il corrispondente trattamento giuridico ed economico in godimento, disponendo la sospensione temporanea di qualsiasi altro emolumento aggiuntivo derivante da benefici contrattuali previsti dal contratto giornalistico di cui trattasi, salvo congruaggio in sede di definizione del procedimento di inquadramento giuridico ed economico del deriverà dal nuovo quadro legislativo e contrattuale della Regione Sicilia riferito alla posizione di lavoro dei dipendenti di ruolo che operano presso gli uffici stampa degli enti locali della Regione medesima;

VISTO il parere espresso dal Responsabile del Settore Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, nonché l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Dirigente Ragioniere Capo;

PRESO ATTO che il suddetto parere costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

determina sentenza Costituzionale BLUNDO

CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, al quale si rinvia;

VISTO l'art. 65 del predetto Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

DETERMINA

1. di prendere atto della sentenza della Corte Costituzionale 5 giugno 2007 – 14 giugno 2007 n. 189, citata in premessa;
2. di confermare il rapporto di lavoro con il dipendente dott. Blundo Giuseppe ed il relativo contratto individuale n.89/07 in premessa citato, nonché il corrispondente trattamento giuridico ed economico in godimento dal 1° marzo 2007;
3. di disporre la sospensione temporanea di qualsiasi altro emolumento aggiuntivo a quello in atto in godimento, derivante da benefici contrattuali previsti dal contratto giornalistico di cui trattasi, salvo conguaglio in sede di definizione del procedimento di inquadramento giuridico ed economico che deriverà dal nuovo quadro legislativo e contrattuale della Regione Sicilia riferito alla posizione di lavoro dei dipendenti di ruolo che operano presso gli uffici stampa degli enti locali della Regione medesima;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2°
DR. MICHELE BUSACCA**

Da trasmettersi d'ufficio ai seguenti settori/uffici: Settore 3° Gestione Servizi Contabili e Finanziari

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2°
DR. MICHELE BUSACCA**

Visto:

Il Dirigente del 1° Settore Il Segretario Generale
Ragusa, Il

Per la visione:

Il Direttore Contabile Il Sindaco
Ragusa, Il

determina sentenza Costituzionale BLUNDO

PARERI AI SENSI DELLA L.R.48/91 (ARTT.53 E 55 L.142/90)

SETTORE FINANZE E CONTABILITA'

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co.1 della legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria

RAGUSA.....

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suesposta determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia, rispettivamente, al Sindaco ed al Segretario Generale.

Addi...1.6 AGO. 2007

IL MESSO COMUNALE
(Licitra Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 01. AGO. 2007 AL 12 AGO. 2007

Addi...3. AGO. 2007

IL MESSO COMUNALE
